



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 147/10^A "Modifica dell'articolo 38 della legge regionale n. 47/2011"

Proponente P.L. 147/10^A: Giuseppe Aieta.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 12.05.2016.

Assegnata in data 13.05.2016 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 14 luglio 2016

Testo sottoposto a drafting in data 15 luglio 2016

Parere favorevole espresso dalla II Commissione nella seduta del 27 luglio 2016

RELAZIONE

La proposta di legge n. 147/10^A recante "Modifica alla legge regionale 47/2011" modificando il termine previsto dall' art. 38, comma 1 lett. b), della legge regionale n. 47/2011, da due a tre anni, intende scongiurare il rischio di revoca d'ufficio dei finanziamenti relativi a programmazioni di opere pubbliche a valere su fondi regionali.

Il succitato art. 38, infatti, sanziona, attraverso la revoca d'ufficio del finanziamento, gli enti locali che essendo risultati beneficiari del rimborso del mutuo contratto per la realizzazione di opere pubbliche, non abbiano prodotto al competente Dipartimento regionale, entro due anni dalla pubblicazione del finanziamento sul BUR Calabria, la comunicazione di avvio lavori e la copia del contratto di mutuo corredata da piano di ammortamento.

L'obiettivo è, dunque, quello di prolungare il termine previsto per la produzione del carteggio suddetto da due a tre anni, agevolando così gli enti locali che hanno già ottenuto il beneficio ma che spesso, per difficoltà di natura burocratica, non sono in grado di rispettare i limiti temporali imposti allo stato dalla l.r. n. 47/2011.

Nel merito la norma è composta da tre articoli di cui:

- l'art. 1 prevede la modifica del termine previsto dall'art. 38, comma 1 lett. b), portandolo da due a tre anni;
- l'art. 2 prevede la clausola di neutralità finanziaria;
- l'art. 3 rubrica l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La legge prevede solo modifiche di tipo ordinamentale disponendo la sola procrastinazione del termine di cui all'art. 38, comma 1 lett. b), della legge regionale n. 47/2011 da due a tre anni. Pertanto, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Modifiche all'art. 38 della legge regionale 47/2011)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) le parole "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.